



Fondata in Bologna il 3-10-1974  
Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA ets  
Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
[www.fsrer.it](http://www.fsrer.it) - [fsrer@pec.it](mailto:fsrer@pec.it)

## Osservazioni al PROGETTO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI MONTE TONDO.

### Allegato 1

#### Fenomeni Carsici e direttive CEE

Si premette che, per principio, in un'area carsica non è possibile prevedere l'ubicazione delle grotte che ancora non sono state esplorate. A maggior ragione, ciò è pertinente nell'area interessata dallo scavo, in quanto planimetricamente ubicata sopra l'unico ramo attivo che ancora resta di collegamento tra l'Abisso Mezzano e la Grotta del Re Tiberio e quindi densamente interessata da fenomeni carsici. Infatti, in quest'area, nel corso dei nostri monitoraggi, sono stati individuati diversi ingressi di cavità. (Vedi cartografia e foto in allegato). Qui erano poi presenti tre cavità inserite a catasto: la Grotta II sotto i gradoni (ERRA 883) che è stata distrutta fino al caposaldo 4 (vedi rilievo e foto in allegato), la Grotta alta che soffia (ERARA 827) che è stata completamente distrutta, infine la Grotta I nei Gradoni (ERRA 882) che è stata sicuramente distrutta nella prima parte ma dove risulta impossibile un diretto controllo in quanto l'accesso è stato chiuso (vedi rilievo allegato).

Considerando che tutte le grotte in questione sono parte del sistema carsico del Re Tiberio, cioè di uno dei sistemi carsici più importanti e studiati a livello mondiale, ne consegue che nessuna cavità presente in questa area deve esser ulteriormente distrutta.

È comprovato quindi che l'area in questione è interessata da notevoli fenomeni carsici e conseguentemente risulta assurda l'affermazione che *"l'approfondimento proposto non influenza le condizioni attuali di circolazione superficiale e sotterranea poiché non vengono intercettate grotte naturali e gallerie artificiali né vengono modificati i percorsi di scorrimento."*

Considerato poi che le cavità naturali sono parte integrante del paesaggio, non corrisponde al vero che *"gli impatti sulla relazione con elementi paesaggistici sono già state prodotte e non subiranno incremento."*

L'approfondimento richiesto per arretramento dei gradoni produrrà, in sostanza, la distruzione totale o parziale di fenomeni carsici peggiorando la già grave situazione. Trattandosi di una distruzione irreversibile non sarà possibile alcun "ripristino" o compensazione ambientale.

Tutte le grotte sono un habitat protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con il codice 8310; oltre ai fenomeni carsici, sono protetti dalla stessa direttiva europea anche altri habitat presenti nell'area estrattiva, quali l'habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica" e, in particolare, l'habitat 6110\* "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*"; quest'ultimo, essendo un habitat asteriscato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, può essere danneggiato soltanto qualora possano essere addotte *"considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico"*, parere che non risulta sia stato neppure richiesto e che, in ogni caso, non risulta allegato ai documenti del procedimento. In definitiva, ci si chiede come la valutazione di incidenza possa essere negativa, visto che la prosecuzione dell'attività estrattiva distruggerà grotte (8310), rupi con vegetazione casmofitica (8210) e, in particolare, rupi con formazioni erbose dell'*Alyso-Sedion albi* (6110\*).



Fondata in Bologna il 3-10-1974  
Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA ets  
Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
[www.fsrer.it](http://www.fsrer.it) - [fsrer@pec.it](mailto:fsrer@pec.it)

---

### Ripristino ambientale

*Era un modo particolare che avevamo qui di vivere con noi stessi: li facevamo a brandelli con una mitragliatrice e poi gli davamo un cerotto...*  
(*Apocalypse now*, Francis Ford Coppola, 1979)

Le attività estrattive rappresentano una delle cause di degrado ambientale a maggior impatto. Nel nostro caso quindi il termine "ripristino ambientale" è quanto meno improprio e fuorviante. In sostanza, non è ripristinabile ciò che non esiste più.

Si cita spesso il "ripristino ambientale" come soluzione ultima e taumaturgica di tutti i mali creati dalle umane attività. Dovremmo abbandonare l'idea che tutti i problemi siano risolvibili.

L'imponenza del disastro ambientale in questa area rende semplicemente risibile ogni proposta di ripristino o di recupero ambientale, che dir si voglia.

Considerando questa premessa non è proponibile l'idea di creare un raccordo tra il fronte di cava e i banchi gessosi.

L'idea è, in sostanza, di camuffare lo scempio, impiantando, un po' ovunque nell'area di cava, alberi e cespugli. Come si dice in questi casi? "Nascondere la polvere sotto il tappeto..." L'escavazione ha evidenziato le morfologie strutturali qui presenti che la vegetazione sarebbe destinata a nascondere impedendo una chiara visione.

Quanto alla sicurezza dell'area a fine lavori, basti qui citare, tra i tanti esempi possibili, le due ex cave di gesso brisighellesi della Marana e del Monticino le cui dimensioni non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle incomparabilmente maggiori della cava di Monte Tondo. Ebbene, ad alcuni decenni dalla loro chiusura e nonostante i tentativi di "ripristino ambientale" che addirittura ne hanno consentito la parziale apertura al pubblico, i crolli, sia alla Marana che al Monticino, sono ancora all'ordine del giorno. Nella sostanza, alla cessazione dell'attività estrattiva, la Saint Gobain abbandonerà, nei pressi di quello che era Monte Tondo, un enorme vuoto, impraticabile poiché soggetto a crolli. Questi crolli impediranno in futuro l'accesso in sicurezza dei gradoni di cava pertanto la fruizione dell'area dovrà essere limitata all'attuale piano di riporto del materiale sterile ubicato di fronte all'area di cava.

Infine, come gli esempi citati insegnano, eventuali (e inevitabili...) emergenze saranno affrontate con impiego di denaro pubblico, poiché, nel frattempo, la proprietà della cava si sarà opportunamente defilata.

### Monitoraggio

È dall'anno 2011 che la FSRER svolge il monitoraggio delle cavità naturali all'interno della cava di Monte Tondo (per i dettagli si veda M. Ercolani, P. Forti, P. Lucci: *L'interazione tra i sistemi carsici del Re Tiberio e dei Crivellari e la cava di Monte Tondo* in: *La Grotta del re Tiberio Valori ambientali e valori culturali*, Atti del convegno. Disponibile sul web: <http://www.venadelgesso.it/2022/convretiberio.pdf>).

---



Fondata in Bologna il 3-10-1974  
Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA ets

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.fsrer.it - fsrer@pec.it

---

Il monitoraggio ad opera della Federazione, coerentemente con L.R. 10 luglio 2006, n. 9, ha come scopo lo studio la ricerca e tutela dei fenomeni carsici e del loro stato ambientale in rapporto alle attività antropiche nonché l'aggiornamento del catasto delle grotte al fine di assicurarne la conoscenza. Fornisce dati atti ad attivare adeguate azioni di tutela e protezione.

In riferimento all'art. 9 "Monitoraggio del PIAE/ PAE" Norme Tecniche di Attuazione e Scheda Monografica del PIAE "Variante relativa al polo estrattivo "Cava di Monte Tondo" dove è previsto il monitoraggio come indicato nella tabella 1, gli indicatori di monitoraggio "stato di conservazione dei fenomeni carsici" e tutela della vegetazione e habitat esistenti" e "grotte rinvenute dopo l'attività di scavo" la fonte indicata si riferisce a una non meglio specificata "attività specialistica". A tal proposito facciamo presente che nella L.R. 10 luglio 2006, n. 9 art. 4 individua la Federazione quale "referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna", pertanto riteniamo di essere il principale soggetto atto a svolgere l'attività specialistica di monitoraggio di cui sopra.

Si ribadisce che questa attività è da 12 anni esclusivamente svolta dalla Federazione.

Riteniamo che tale attività debba proseguire per il prossimo periodo di attività della cava.

Tale monitoraggio è stato richiesto dal Parco Regionale della Vena del Gesso alla Provincia di Ravenna con lettera del 21-04-2011.

La Conferenza di Servizi "per l'esame del SIA, del progetto definitivo e per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni ed atti d'assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale" del 05-05-2011 al capitolo 4.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE punto 27, ha prescritto che:

"dovrà essere consentito alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna un approfondimento d'esplorazione del sistema carsico ipogeo dei complessi della Grotta del Re Tiberio, dell'Abisso Mezzano e della Buca Romagna, in particolare relativamente all'andamento dell'idrologia sotterranea e dei collegamenti tra i tre complessi ed un monitoraggio almeno semestrale dello stato ambientale dello sviluppo carsico. Tali attività, con possibile conseguente "disostruzione" di cavità e accumulo di terre e rocce da scavo all'esterno, dovranno essere autorizzate dagli Enti competenti secondo la vigente normativa e senza spese, oneri e responsabilità da parte del proponente."

Il 13-05-2011 con Delibera della Giunta Provinciale viene approvato quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi del 05-05-2011.

Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola con lettera del 15-12-2011 invia la proposta di monitoraggio e le relative modalità di svolgimento alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna e a Saint-Gobain – PPC Italia S.P.A.

Il 20-10-2017 nella "Convenzione per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.17, 18 luglio 1991 artt. 11 e 12 e successive modifiche, cava di gesso in Riolo Terme (RA), località Borgo Rivola – Monte Tondo" viene riconfermato il monitoraggio ad opera della Federazione, riprendendo il comma 4.c. punto 27, Sezione D – Ulteriori informazioni (sopra citato).

Considerato che la L.R. 10 luglio 2006, n. 9, al suo art. 4 "Individuazione delle grotte e delle aree carsiche" prevede che: "1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree carsiche



Fondata in Bologna il 3-10-1974  
Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA ets

Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

[www.fsrer.it](http://www.fsrer.it) - [fsrer@pec.it](mailto:fsrer@pec.it)

---

e del Patrimonio ipogeo la Regione istituisce il "catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche", la conservazione e aggiornamento del quale è demandata, con modalità definite da apposita convenzione, alla FSRER, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna, che provvede a depositarne copia cartacea e informatica presso la struttura regionale competente in materia geologico-ambientale."

Che è in fase di rinnovo la convenzione tra l'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità-Romagna e la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), che ha come oggetto la tutela e il monitoraggio delle aree carsiche del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Considerata nei documenti del Piano Territoriale "un buon punto di partenza".

Che all'interno dei documenti del Piano Territoriale viene più volte ribadito il concetto che "la tutela, il monitoraggio ed il controllo delle aree carsiche del Parco sono demandati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER) ed ai gruppi ad essa affiliati" in quanto "Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2006 e dell'art. 6 della L.R. n. 10/2005, la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna è oggetto referente riconosciuto per le attività speleologiche all'interno del Parco.

Visto che la Giunta della Regione Emilia-Romagna nell'atto del Dirigente Determinazione Num. 25694 del 05-12-2023 nel "PARERE MOTIVATO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 24/2017, IN MERITO AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA, ADOTTATO DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 49 DEL 24 NOVEMBRE 2023": "si valuta positivamente la previsione di proseguire il monitoraggio del sistema carsico ipogeo ad opera della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER) ed ai gruppi ad essa affiliati, compreso l'approfondimento dell'esplorazione dei sistemi carsici del Re Tiberio, dell'Abisso Mezzano, della Buca Romagna e dei Crivellari, con particolare attenzione all'andamento dell'idrologia sotterranea e dei collegamenti tra i complessi carsici prevedendo un monitoraggio almeno semestrale dello stato ambientale dello sviluppo carsico;"

Nella stessa Determina si raccomanda che: "4. a seguito del monitoraggio del sistema carsico ipogeo ad opera della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), dovrà essere verificata l'efficacia del complesso di tutele esistenti anche valutando le peculiari caratteristiche geomorfologiche oltre che plano-altimetriche del sistema; nel caso le tutele esistenti non risultassero adeguate l'Ente di gestione dovrà valutare, l'adozione di previsioni specifiche di maggior tutela come, ad esempio, l'inserimento di tali ambiti ipogei in zona B, anche mantenendo inalterata la classificazione superficiale;"

Considerato tutto ciò si chiede che vengano confermate le modalità di monitoraggio come di seguito previsto:

"dovrà essere consentito alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna un approfondimento d'esplorazione del sistema carsico ipogeo dei complessi della Grotta del Re Tiberio, dell'Abisso Mezzano e della Buca Romagna, in particolare relativamente all'andamento dell'idrologia sotterranea e dei collegamenti tra i tre complessi ed un monitoraggio almeno semestrale dello stato ambientale dello sviluppo carsico. Tali attività, con possibile conseguente "disostruzione" di cavità e accumulo di terre e rocce da scavo all'esterno, dovranno essere autorizzate dagli Enti



Fondata in Bologna il 3-10-1974  
Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA ets  
Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
[www.fsrer.it](http://www.fsrer.it) - [fsrer@pec.it](mailto:fsrer@pec.it)

---

competenti secondo la vigente normativa e senza spese, oneri e responsabilità da parte del proponente.”

“Nel caso le tutele esistenti non risultassero adeguate l’Ente di gestione dovrà valutare, l’adozione di previsioni specifiche di maggior tutela come, ad esempio, l’inserimento di tali ambiti ipogei in zona B, anche mantenendo inalterata la classificazione superficiale;”